



In questo numero:			
1 - LE SEDIVA NEWS DAL 29 SETTEMBRE AD OGGI			
29/09/2014	Sulla <i>società di fatto</i> tra gli eredi – QUESITO (gustavo bacigalupo)	13/10/2014	Le SS.UU della Cassazione ribadiscono ancora una volta (dovrebbe essere l'ultima...) la <i>nullità</i> dell'iscrizione ipotecaria esattoriale senza la preventiva comunicazione (franco lucidi)
30/09/2014	TASI e IMU: il calcolo del valore <i>imponibile</i> dell'immobile (franco lucidi)	14/10/2014	Incentivi alle imprese per le nuove assunzioni (marco porry)
01/10/2014	I prossimi controlli fiscali sulle farmacie – QUESITO (stefano civitareale)	15/10/2014	Il trattamento fiscale del <i>trust</i> - QUESITO (stefano lucidi)
02/10/2014	Compravendite immobiliari: la responsabilità del Notaio secondo la Suprema Corte (paolo liguori)	16/10/2014	Il compenso ricevuto dalla farmacia per l'esposizione in vetrina di una linea di prodotti – QUESITO (stefano civitareale)
03/10/2014	Se il conto corrente bancario della farmacia è cointestato con soggetti estranei – QUESITO (roberto santori)	17/10/2014	Non cambiano almeno per ora le imposte sulle successioni e donazioni (Studio Associato)
03/10/2014	Forniture di farmaci al di là dello Stretto di Messina – QUESITO (valerio pulieri)	20/10/2014	Due domande in materia di lavoro – QUESITO (giorgio bacigalupo)
06/10/2014	Un direttore di farmacia <i>part-time</i> – QUESITO (stefano lucidi)	20/10/2014	Adeguamento Istat per <i>settembre 2014</i> (Studio Associato)
07/10/2014	Limiti nella circolazione del contante anche nei rapporti tra familiari – QUESITO (mauro giovannini)	21/10/2014	Riaperti i termini per la rivalutazione delle quote sociali e dei terreni (stefano lucidi)
08/10/2014	I <i>monitor</i> della farmacia e il canone Rai – QUESITO (stefano civitareale)	22/10/2014	Niente "redditometro" se sull'estratto conto c'è disponibilità (e per un tempo sufficiente...) (franco lucidi)
09/10/2014	Lo scontrino e il codice fiscale del cliente (roberto santori)	23/10/2014	La costituzione della società tra i vincitori in forma associata - QUESITO (gustavo bacigalupo)
10/10/2014	Avvisi bonari: occhio ai trenta giorni – QUESITO (andrea piferi)	23/10/2014	Il pagamento della merce senza il suo ritiro immediato - QUESITO (tonino di carlo)
10/10/2014	Equitalia: dal 2015 cartelle di pagamento "tutto compreso" (gianluca cicala)	24/10/2014	La marcatura CE e lo scontrino fiscale "parlante" - QUESITO (roberto santori)
2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)			
3 – SCADENZE FINE OTTOBRE E NOVEMBRE 2014			

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 29 SETTEMBRE AD OGGI

29/09/2014 - Sulla *società di fatto* tra gli eredi – **QUESITO**

Io e mia sorella abbiamo ereditato la farmacia di nostra madre, deceduta da un mese; abbiamo però rilevato una notevole esposizione debitoria che rischia di non essere coperta dal valore della farmacia, anche perché in questi ultimi tempi il mercato è in discesa. Noi non siamo farmacisti e probabilmente venderemo la farmacia non appena avremo le idee più chiare, ma nel frattempo non vorremmo essere gravemente pregiudicati dai debiti aziendali perché conduciamo insieme un'attività immobiliare, che non deve essere messa in pericolo.

Quali sono i rischi che corriamo?

È un tema già trattato, ma che merita di essere rapidamente riproposto.

Intanto, sembrerebbe che la vostra sia ancora una *società di fatto*, cioè non *regolarizzata* per atto pubblico o scrittura privata autenticata, né quindi iscritta nel Registro delle imprese.

Ora, in una società di persone *regolare* (snc o sas) la responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è bensì *illimitata* e *solidale* - esattamente come quella dei soci delle società *di fatto* e delle società *irregolari* (che sono quelle formate per atto scritto ma non iscritte nel Registro delle imprese) - ma è anche, diversamente

rispetto a questi ultimi, *sussidiaria*, cosicché "i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dei singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale" (art. 2304 cod.civ.).

Questa importante diversità, tra l'altro, spiega anche perché sia necessario regolarizzare al più presto una comunione ereditaria come la vostra (che dal punto di vista giuridico è insorta, alla data stessa della morte di vostra madre, appunto come *società di fatto*); la regolarizzazione, infatti, permette agli eredi-soci di interporre tra loro e i creditori della società l'intero patrimonio di quest'ultima.

Nel nostro diritto commerciale (come in altri ordinamenti civilistici) le obbligazioni sociali trovano insomma la loro garanzia, per così dire, naturale nel capitale e nel patrimonio sociale, e dunque nei conferimenti originari dei soci e nei beni acquistati dalla società nel corso dell'esercizio collettivo dell'impresa, e soltanto *sussidiariamente* nel patrimonio personale dei soci.

Ecco perché, come si è visto, il codice riconosce a ciascun socio *illimitatamente* (con tutti i suoi beni) e *solidalmente* (nei rapporti con gli altri soci) responsabile - e perciò a *tutti* i soci di una snc (*regolare*) ed ai soci *accomandatari* di una sas (*regolare*) - il c.d. *beneficium excussionis*, il diritto, cioè, alla preventiva escussione dei beni sociali (nel che si sostanzia la *sussidiarietà* cui si è fatto cenno), che è una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti del socio da parte del creditore, sul quale grava

conseguentemente l'onere della prova dell'insufficienza del patrimonio della società.

Questo però, lo ribadiamo, soltanto se la società di persone è *regolare*, perché è proprio l'iscrizione alla CCIAA – costituendo essa una forma di pubblicità legale, prevista naturalmente a tutela dell'affidamento dei terzi – a notiziare *ex se* alla generalità l'esistenza della società e le sue norme costitutive-statutarie.

Se intendete pertanto evitare, e certo non può che essere così, che i creditori sociali possano sin d'ora agire indisturbati nei confronti indifferentemente della *sdf* ereditaria e/o di ciascuno di voi, dovrete procedere subito alla *regolarizzazione* della *sdf* in *snc* o *sas*, iscrivendola così nel Registro delle imprese.

Quei creditori, in tale evenienza, saranno costretti ad aggredire dapprima la sola *snc* o *sas* e, soltanto in caso di esperimento negativo, agire poi nei confronti di uno e/o l'altro dei soci, anche se non è probabilmente necessario, come abbiamo osservato altre volte, che costoro debbano sobbarcarsi l'onere di giudizi esecutivi destinati a rivelarsi infruttuosi e/o attendere il fallimento della società, sembrando sufficiente un suo stato - generale e conclamato - di insolvenza.

(gustavo bacigalupo)

30/09/2014 - TASI e IMU: il calcolo del valore *imponibile dell'immobile*

Intanto, nella dichiarazione dei redditi viene evidenziata per ogni immobile la *rendita catastale* da cui si ricava, come noto, anche la base imponibile dei tributi IMU e TASI.

Le rendite devono poi essere rivalutate del 5%, e quindi, ad esempio, una rendita di € 2.096,92 va assunta per € 2.201,77 (€ 2.096,92+€ 104,85).

Il valore che se ne ricava va infine moltiplicato per certi *coefficienti* che variano in funzione della categoria catastale, ed esattamente:

- categoria catastale A.2, A.3, A.4, A.8 (abitazioni): rendita catastale rivalutata del 5% per il *coefficiente 160*;
- c.c. A.10 (uffici): rendita rivalutata del 5% per il *coeff. 80*;
- c.c. C.2, C.6, C.7 (BOX, cantine): rendita rivalutata del 5% per il *coeff. 160*;
- c.c. C.3, C.4, C.5 (laboratori artigianali): rendita rivalutata del 5% per il *coeff. 140*;
- c.c. D (edifici industriali): rendita rivalutata del 5% per il *coeff. 65*;
- c.c. C.1 (negozi): rendita rivalutata del 5% per il *coeff. 55*;
- c.c. *terreni agricoli*: rendita rivalutata del 25% per il *coeff. 135*, ridotto a 75 per gli imprenditori agricoli professionali (iscritti alla previdenza agricola).

Determinato così il valore *imponibile*, devono naturalmente applicarsi le aliquote previste dai singoli comuni per i due tributi in argomento.

Ad esempio: per una casa romana la cui rendita catastale è di € 1.500, la TASI prevista da Roma Capitale è pari allo 0,8 per mille del valore dell'immobile e la percentuale a carico dell'inquilino è del 20%.

Dunque:	
rendita catastale	€ 1.500
rivalutazione 5%	€ 75
rendita catastale rivalutata	€ 1.575
base imponibile dell'immobile (€ 1.575*160)	€ 252.000

TASI (0,8 per mille della base imponibile dell'immobile) di cui	€ 201,60
---	----------

- | | |
|--|----------|
| - a carico del conduttore (20% di € 201,60) | € 40,32 |
| - a carico del proprietario (€ 201,60-€ 40,32) | € 161,28 |

Infine, per gli immobili posseduti per più di 14 giorni va considerato l'intero mese e perciò per un acquisto effettuato il 7 maggio l'IMU e la TASI si applicano dal 1 maggio, mentre, se l'acquisto è effettuato il 18 maggio, i due tributi si calcolano dal 1 giugno.

(franco lucidi)

01/10/2014 - I prossimi controlli fiscali sulle farmacie - *QUESITO*

Sento che parecchi colleghi vengono in questo momento assoggettati ad accertamenti fiscali per il periodo 2009-2011. Ma cosa devono attendersi le farmacie nei prossimi mesi dal Fisco?

Anche se con la necessaria sintesi, è opportuno passare in rassegna le direttive impartite al riguardo dalla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate agli uffici periferici con la circolare n. 25/E del 6/8/2014.

Concentrando l'attenzione sui contribuenti soggetti agli studi di settore - ai quali appartiene la stragrande maggioranza delle farmacie - e sulle persone fisiche, vediamo quindi i punti salienti del documento.

Contribuenti soggetti agli studi di settore. Per le imprese soggette agli studi di settore e per i lavoratori autonomi, l'Agenzia fa ancora affidamento sullo *studio di settore* ma non più (e non tanto) come strumento di accertamento "puro" (è evidente che i "richiami" della Cassazione hanno sortito il loro effetto...), quanto come strumento di selezione delle posizioni sulle quali approfondire successivamente l'attività di accertamento.

A tal fine diventa determinante il controllo, attraverso i c.d. "accessi brevi", della correttezza e veridicità dei dati esposti nel modello per mirare in prima battuta a intercettare coloro che "*abusivamente*" - come si esprime l'Agenzia - hanno avuto accesso al regime premiale riservato ai contribuenti *congrui, normali e coerenti*.

Successivamente, in dipendenza dell'esito di questi controlli, partiranno le verifiche vere e proprie e naturalmente coloro che abbiano, per così dire, "falsificato" i dati del modello per acquisire la patente di contribuente "in regola" appunto con lo *studio di settore*, sono proprio quelli che presentano un più alto rischio di evasione.

Quanto alle indagini finanziarie, la circolare invita gli uffici a un loro uso accorto e prudente, raccomandandone l'utilizzo "...solo a valle di un'attenta attività di analisi del rischio che faccia emergere significative anomalie dichiarative, preferibilmente quando è già in corso un'attività istruttoria dell'ufficio".

In altri termini, i conti bancari dovranno essere ispezionati solo quando la posizione soggetta a verifica riveli un particolare rischio di evasione come nel caso in cui, ad esempio, il reddito dichiarato si manifesti sensibilmente "incapiente" rispetto alle spese effettuate.

Ma anche quando questo strumento sia attivato - precisa l'Amministrazione finanziaria - il suo uso deve sempre essere ispirato a logiche di ragionevolezza e proporzione "*avulse da acritico automatismo*" e sempre previo contraddittorio con il contribuente accertato: inutile dire che questa apertura su un tema tanto sensibile e delicato come quello delle indagini finanziarie non può che far tirare un sospiro di sollievo.

Persone fisiche. Per quel che invece concerne le verifiche sulle *persone fisiche* l'Agenzia si aspetta molto ancora una volta dagli accertamenti c.d. "redditometrici", ma anche in questo caso il ricorso a tale metodologia deve avvenire con discernimento evitando controlli nei confronti di persone che presentino scostamenti non significativi tra reddito dichiarato e manifestata capacità di spesa, dando particolare importanza al contraddittorio quale momento centrale della procedura ai fini della verifica delle prove fornite dal contribuente.

È da augurarsi, in conclusione, che gli uffici periferici - nella loro concreta attività di controllo - facciano tesoro di queste indicazioni.

(stefano civitareale)

02/10/2014 - Compravendite immobiliari: la responsabilità del Notaio secondo la Suprema Corte

Come sicuramente sappiamo tutti, il Notaio incaricato della stipula di una *compravendita immobiliare* è tenuto a verificare in primo luogo che il bene sia libero da oneri e che rientri nella disponibilità del venditore.

Per il Notaio questa è una responsabilità di natura contrattuale, riguardando infatti il mandato professionale ricevuto. Ma quali ne

sono i limiti?

Secondo una recente pronuncia della Cassazione (Cass. n. 18244/2014), tale responsabilità è contenuta nei limiti del danno che si è effettivamente verificato per effetto del suo inadempimento, ai fini del cui accertamento sarà dunque necessario valutare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto alle prestazioni a lui facenti carico.

Il concetto sarà forse più chiaro accennando proprio al caso concreto deciso dalla Suprema Corte.

Il cliente-acquirente aveva versato gran parte della somma pattuita con il cliente-venditore prima della sottoscrizione del contratto definitivo e pertanto, come osservano i giudici di legittimità, "buona parte del pregiudizio, costituito dal versamento del corrispettivo per l'acquisto di un immobile gravato da iscrizioni pregiudizievoli, si era irreversibilmente prodotto per cause del tutto indipendenti dall'attività del professionista. Di conseguenza la responsabilità del Notaio deve essere detratta delle somme corrisposte dall'acquirente prima della sottoscrizione dell'atto".

L'insegnamento che da questa vicenda bisogna trarre è intuitivo: prima delle opportune verifiche del Notaio, mai sbilanciarsi troppo con i pagamenti alla controparte...

(paolo liguori)

03/10/2014 - Se il conto corrente bancario della farmacia è cointestato con soggetti estranei - QUESITO

Il conto corrente della farmacia è cointestato con mio marito, che però compie durante l'anno numerose operazioni personali; il direttore della banca mi ha detto che questi movimenti potrebbero comportarmi problemi in caso di accertamento sulla farmacia.

Il "direttore della banca" ha in sostanza ragione, perché in caso di accertamento esteso anche al conto corrente (vicenda non frequentissima, ma realistica in presenza di certi "indizi") sarebbe a Suo carico l'onere di provare analiticamente, cioè operazione per operazione, la loro estraneità all'esercizio della farmacia.

È un principio di carattere generale – peraltro ribadito anche dalla Suprema Corte - che riguarda le imprese come i professionisti, anche se è indubbiamente singolare che i movimenti bancari di un'azienda (per di più di rilievo, come una farmacia) siano confusi con quelli personali di un soggetto estraneo all'esercizio, e quindi, in pratica, che la farmacia non abbia c/c bancari esclusivi...

(roberto santori)

03/10/2014 - Forniture di farmaci al di là dello Stretto di Messina - QUESITO

Mi capita di fornire farmaci a mia madre residente in Calabria (bombola di ossigeno e medicine varie), attraversando lo Stretto con auto e traghetto: posso portare come spesa il biglietto pagato?

Se il trasporto di medicinali e/o dell'ossigeno avviene, per così dire, a "titolo privato", temiamo proprio che le relative spese, ivi compreso il prezzo del traghetto, non possano essere dedotte in alcun modo da chicchessia.

Se, invece, si dovesse trattare di una cessione operata dalla farmacia come tale, perciò regolarmente scontrinata e/o fatturata, allora le relative spese di trasporto - opportunamente documentate - possono essere considerate senza dubbio costi gestionali deducibili secondo la vigente normativa fiscale.

Naturalmente, il trasporto deve avvenire nel rispetto delle regole di conservazione del farmaco e, come accennato, accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura, ovvero, in caso di fatturazione differita, dal documento di trasporto (DDT).

(valerio pulieri)

06/10/2014 - Un direttore di farmacia part-time - QUESITO

Può un farmacista con contratto part-time svolgere l'incarico di direttore di farmacia?

L'art. 11 della L. 475/78 (come modificato dall'art. 11 della L. 362/91)

prevede che il titolare della farmacia può essere sostituito temporaneamente con altro farmacista iscritto all'Ordine (non è perciò necessario il possesso dell'"idoneità") nella conduzione professionale della farmacia per infermità, gravi motivi di famiglia, gravidanza, parto e allattamento, ferie, ecc.

L'art. 11 sancisce altresì che il titolare della farmacia – e quindi anche il farmacista sostituto – ha la responsabilità del regolare esercizio della farmacia, il che non implica la presenza, come suol dirsi, "h24" del titolare o del direttore, che dunque potrà anche limitarsi a organizzare l'esercizio sotto il profilo tecnico-farmacaceutico, rispondendone in ogni caso nell'ipotesi di accertate violazioni della normativa vigente.

Può in definitiva risultare quindi compatibile con la norma in esame anche il conferimento dell'incarico a un direttore assunto con un contratto di lavoro dipendente non a tempo pieno, soprattutto se il minor orario lavorativo sia articolato – nell'arco del periodo di apertura al pubblico dell'esercizio – con modalità almeno astrattamente compatibili con il corretto svolgimento del ruolo, auspicando che un eccessivo formalismo di qualche ASL non generi pretestuose contestazioni.

(stefano lucidi)

07/10/2014 - Limiti nella circolazione del contante anche nei rapporti tra familiari - QUESITO

Anche quando consegno a mio figlio, studente fuori sede privo di un proprio conto corrente, delle somme in contanti per il suo sostentamento, devo osservare il limite di utilizzo del contante di € 999,99?

Qualcuno ritiene che i ben noti limiti di utilizzo del contante valgano solo nei rapporti con gli estranei e non invece nei passaggi di denaro tra familiari.

Ma non è così, perché la regola ha un'area di applicazione generale alla quale non sfuggono neppure i pagamenti operati all'interno del nucleo familiare.

Oltretutto, la tracciabilità di tali operazioni è quanto mai necessaria al fine di contrastare un eventuale accertamento "reddimetrico" nel quale possa incorrere, ad esempio, il figlio che riveli per l'appunto una capacità di spesa superiore al reddito dichiarato.

Anche tra familiari deve dunque essere prestata attenzione ai c.d. "pagamenti frazionati", quelli cioè ripetuti nel tempo con frequenza regolare che, seppur singolarmente inferiori alla soglia limite (1.000 euro), costituiscano comunque - ai fini del divieto in argomento – un'operazione unitaria e come tale soggetta a obbligo di tracciatura.

Se poi il pagamento in contanti deve proprio essere l'ultima strada percorribile, considerato che, come indicato nel quesito, il beneficiario è privo di un proprio conto corrente, l'operazione potrà sempre essere tracciata ricorrendo ad un intermediario come una banca, alla quale infatti potrà in ogni caso essere impartito l'ordine di mettere a disposizione del soggetto interessato una certa somma in contanti.

(mauro giovannini)

08/10/2014 - I monitor della farmacia e il canone Rai - QUESITO

Possiedo un televisore anche nella casa al mare ma non pago un secondo canone; perché dunque dovrei comunicare alla Rai il possesso dei due monitor che ho nella farmacia, tanto più che è intestata a me personalmente, proprio come la seconda casa?

Come abbiamo già rilevato, l'art. 17 del D.L. "Salva Italia" istituisce per tutte le imprese, quale che sia la forma giuridica adottata (individuale o societaria), e quindi anche per tutte le farmacie, l'obbligo di comunicazione cui Lei si riferisce allo scopo evidente di verificare il corretto pagamento del canone da parte delle stesse.

La risposta al Suo dubbio, pertanto, presuppone, per così dire, una verifica "a monte" sui monitor utilizzati in farmacia. In altri termini, la questione non è tanto se per i monitor utilizzati per la diffusione

interna di messaggi informativi o pubblicitari (riteniamo infatti che sia questo il loro utilizzo anche nel Suo caso) debba essere fatta la comunicazione, quanto quella di verificare se per essi sia dovuto l'abbonamento (*speciale*), poiché in caso affermativo viene da sé che diventa obbligatoria anche la comunicazione.

Ebbene, in più di un'occasione (ma per una disamina più estesa dell'argomento v. [Sediva news del 23/07/2009](#) in [Piazza Pitagora n. 556](#)) abbiamo chiarito che il canone è dovuto per la detenzione di *apparecchi potenzialmente idonei alla ricezione del segnale radiotelevisivo* anche se effettivamente utilizzati soltanto come "lettori" di *cd, dvd* o video-cassette contenenti proprio i informativi e/o pubblicitari. Naturalmente ci riferivamo ai televisori, e soltanto a quelli.

Tuttavia, di recente, si sono stati degli sviluppi sull'argomento.

Infatti, come si è avuto modo di apprendere anche dalla stampa specializzata, a seguito di un'"improvvida" interpretazione, secondo la quale sarebbero assoggettabili al canone non solo gli apparecchi specificatamente destinati alla visione delle trasmissioni televisive (i televisori, per l'appunto), ma tutti quelli potenzialmente idonei alla ricezione del segnale radiotelevisivo, e perciò anche *computer, tablet, smartphone*, la Rai aveva scatenato una campagna di recupero del canone *speciale* presso gli esercizi commerciali (tra i quali le farmacie) e gli studi professionali dotati (anche o soltanto) di un computer collegato a *internet*.

Alle comprensibili proteste la stessa Rai, però, dopo essersi consultata con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fatto marcia indietro, precisando che il pagamento del canone è escluso per tutte le nuove tecnologie, essendo circoscritto all'uso di un apparecchio televisivo propriamente detto.

Resta in definitiva confermato, anche dopo quest'ennesima polemica (promossa evidentemente da una normativa lacunosa e "datata"), che il possesso di un *monitor* "puro", cioè *inidoneo fin dall'origine* alla ricezione del segnale radiotelevisivo, *esclude* l'assoggettamento al pagamento del canone speciale Rai e dunque anche al nuovo obbligo di comunicazione introdotto dal "Salva Italia".

(*stefano civitareale*)

09/10/2014 - Lo scontrino e il codice fiscale del cliente - QUESITO

C'è sempre parecchia incertezza anche tra i colleghi quando il cliente chiede di inserire il suo codice fiscale dopo che lo scontrino sia stato battuto.

Va in primo luogo ribadito una volta di più che la farmacia è tenuta al rilascio dello scontrino fiscale c.d. "parlante" solo dietro espressa e tempestiva richiesta del cliente, e questo perché tale documento, identificativo del soggetto sostenitore della spesa, è *alternativo alla fattura*, la cui emissione per le cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto in locali aperti al pubblico – e perciò anche dalle farmacie – "*non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione*" (art. 22, comma 1, DPR 633/72).

Ma se per ragioni pratiche, e soprattutto di "politica commerciale", la farmacia vuole porre rimedio alla negligenza del cliente, possiamo trattare la vicenda come un "errata battitura" e conseguentemente annullare lo scontrino emesso senza l'indicazione del codice fiscale (non "parlante"), emettendo in sua vece uno scontrino completo di tale indicazione (quindi "parlante") ma avendo cura di annotare manualmente sullo scontrino ritirato una dicitura del tipo "*annullato per mancanza di codice fiscale*".

Questa stessa annotazione dovrebbe poi ragionevolmente essere apposta anche sul *giornale di fondo*, se ancora cartaceo, una volta che – esauritosi - verrà rimosso dal misuratore.

Nessuna indicazione dovrà invece esser fatta sullo *scontrino di chiusura giornaliera*, perché il totale dei corrispettivi giornalieri non subisce alcuna variazione, anche se bisognerà comunque allegare lo scontrino annullato allo scontrino di chiusura giornaliera.

Se poi questa procedura sembra troppo complicata, in alternativa si potrebbe pur sempre emettere la *fattura* che, come accennato, avrebbe la stessa valenza dello *scontrino parlante*, almeno ai fini della documentazione della spesa.

(*roberto santori*)

10/10/2014 - Avvisi bonari: occhio ai trenta giorni - QUESITO

Ho ricevuto a luglio un avviso bonario per la dichiarazione compilata l'anno precedente e al mio ritorno ho provveduto a pagare perché si trattava di una somma dovuta.

Ma l'Agenzia delle Entrate mi ha ora contestato che, avendo pagato oltre i 30 giorni dalla comunicazione, non ho diritto alla riduzione delle sanzioni al 10%. Per questi termini non è quindi prevista una "pausa estiva"?

Come abbiamo dovuto constatare, anche quest'anno è proseguita la deprecabile prassi dell'Amministrazione finanziaria di inviare gli "avvisi bonari" – cioè gli esiti del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dell'Irap - anche a ridosso di Ferragosto, e dunque molti destinatari, assenti per ferie (come nel Suo caso) e avendone quindi appreso tardi il contenuto, non hanno potuto rispettare il termine di trenta giorni per il pagamento che avrebbe assicurato lo sconto sulle sanzioni.

Purtroppo, non è una circostanza opponibile al Fisco dato che il detto termine di trenta giorni non conosce "pause estive", anche se sarebbe ovviamente auspicabile che quanto prima l'Agenzia delle Entrate – come più volte è stato chiesto – si decida a riconoscere al contribuente se non proprio una "pausa", cioè una autentica sospensione del termine, almeno una "moratoria" se non altro per lo stretto periodo di Ferragosto.

(*andrea piferi*)

10/10/2014 - Equitalia: dal 2015 cartelle di pagamento "tutto compreso"

In tempi di crisi il pagamento rateale di imposte e contributi va naturalmente per la maggiore, tant'è che *Equitalia* ha annunciato lo scorso mese di agosto che, a partire dal 2015, cominceranno ad essere notificate cartelle di pagamento con allegati i piani di rateazione *pre-compilati*.

Il contribuente, quindi, potrà farsi immediatamente un'idea in proposito sui tempi di versamento, saldando la cartella in un'unica soluzione ovvero aderendo al piano di pagamento più adatto alle sue esigenze e/o disponibilità economiche.

Una comodità in più - se così si può dire - perché non sarà più necessario recarsi allo sportello ovvero simulare il piano di ammortamento sul sito *Internet* dell'Agente della Riscossione: ormai è tutto in cartella.

(*gianluca cicala*)

13/10/2014 - Le SS.UU della Cassazione ribadiscono ancora una volta (dovrebbe essere l'ultima...) la nullità dell'iscrizione ipotecaria esattoriale senza la preventiva comunicazione

La Suprema Corte ha infatti confermato ancora una volta che *l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del DPR 602/73* – quella operata dall'Agente della Riscossione per carichi di ruolo non saldati, per intenderci - come "*atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo*" deve essere sempre comunicata *prima* di essere eseguita, nel rispetto e a tutela del diritto di difesa del contribuente, innescando perciò con lui il necessario contraddittorio.

E questo, si badi bene, anche in difetto di una specifica previsione normativa, che pure è stata introdotta, ma solo a partire dal 2011 (*D.L. 70 n. 2011*).

Pertanto, l'iscrizione d'ipoteca non preceduta da rituale *comunicazione* – concludono gli Ermellini - è *nulla*.

La decisione è naturalmente di massimo rilievo perché pronunciata dalle Sezioni Unite, che hanno tra l'altro il compito di dirimere i contrasti giurisprudenziali scaturiti da pronunce contrastanti sullo stesso argomento.

Il principio della preventiva comunicazione, quindi, vale anche per le situazioni *ante 2011* per le quali non vigeva la norma richiamata che perciò, se ancora aperte, dovranno essere decise in aderenza al principio definitivamente stabilito dalle Sezioni Unite.

Tuttavia, in virtù della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita *illegittimamente* conserva la sua efficacia fino a che il giudice non ne ordini la cancellazione, senza la possibilità, insomma, che la dichiaratoria di *nullità* possa sortire effetti retroattivi.

(franco lucidi)

14/10/2014 - Incentivi alle imprese per le nuove assunzioni

L'Inps ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di *incentivi* previsti per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Gli incentivi economici spetteranno per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017 e per le seguenti tipologie contrattuali:

- assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- instaurazione di rapporti di lavoro subordinato in rispetto del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'importo previsto a favore dei datori di lavoro varia in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane:

Tipologia contrattuale	Classe di profilazione del giovane			
	Bassa	Media	Alta	Molto Alta
a) assunzione a tempo determinato di durata superiore o uguale a 6 mesi	0	0	1.500€	2.000€
b) assunzione a tempo determinato di durata superiore o uguale a 12 mesi	0	0	3.000€	4.000€
c) assunzione a tempo indeterminato	1.500€	3.000€	4.500€	6.000€

È necessario precisare che gli incentivi *non sono cumulabili* con altre forme di agevolazione sulle assunzioni, siano di natura economica o contributiva, e in ogni caso non riguardano i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

Infine, attenzione, per le istanze riguardanti i *bonus* relativi alle assunzioni operate *tra il 3 e il 9 ottobre 2014* si avrà tempo soltanto fino al *25 ottobre p.v.*

(marco porry)

15/10/2014 - Il trattamento fiscale del trust – QUESITO

Ho letto il vostro interessante articolo sul trust, ma non avete approfondito le questioni fiscali; vorrei quindi sapere quali sono i tributi dovuti al momento della costituzione del trust e durante lo svolgimento dell'attività.

L'atto istitutivo del *trust*, redatto da un Notaio per atto pubblico, è soggetto all'imposta fissa di registro pari a € 200,00, mentre il successivo (o contestuale) atto di trasferimento della farmacia - perché è della farmacia che intendiamo naturalmente parlare - a nome e favore del *trustee* sconta le imposte di successione e donazione, le quali infatti colpiscono anche gli atti di costituzione di vincoli di destinazione (come appunto quello costitutivo di un *trust*); pertanto, l'aliquota volta a volta applicabile dipende dal rapporto - di parentela o affinità o estraneità - tra il *disponente* e il *beneficiario*.

Cosicché, quando quel rapporto è ad esempio di primo grado (padre-figlio) o di coniugio, l'aliquota è del 4% per la parte eccedente la franchigia di € 1.000.000; tra fratelli si applica quella del 6% per la parte eccedente la franchigia di € 100.000; nei rapporti poi di parentela fino al quarto grado o di affinità in linea

retta (suocero e genero), come pure tra affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è sempre del 6% ma senza alcuna franchigia; infine, quando il rapporto sia tra estranei l'aliquota è dell'8%, sempre senza applicazione di alcuna franchigia.

Secondo le norme generali applicabili anche al *trust*, l'imponibile deve però essere assunto al netto dell'*avviamento*, che notoriamente è il valore di gran lunga dominante per una farmacia, con la conseguenza che nella maggior parte dei casi (rapporto in linea retta o coniugale) non è dovuta alcuna imposta, in quanto rientrante nella franchigia di un milione, tenuto conto che la differenza tra le attività e le passività alla data di formazione degli atti (che assurge a valore imponibile) conduce generalmente ad un importo molto basso.

Inoltre, nel caso in cui il *trustee* dichiarò di voler detenere la farmacia per almeno un quinquennio (perché sia trasferita al beneficiario, coniuge o figlio, alla sua scadenza), c'è addirittura l'*esenzione* dalle imposte di successione e donazione, senza dunque la previsione di alcuna franchigia.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui vi sia un trasferimento anche del locale costituente bene immobile strumentale, si applicano le imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 3% del valore in comune commercio (a questo fine possono essere assunti i valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare - OMI - dell'Agenzia delle Entrate).

Quanto all'imposizione diretta, il *trust* in quanto tale dovrà aprire una propria partita iva (come fosse una società di capitali) e pagherà l'Irap annualmente dovuta, mentre nel caso in cui il *trust* sia "trasparente", cioè con l'indicazione dei beneficiari, a questi ultimi verrà imputato proprio per "trasparenza" il reddito dichiarato dal *trust* con apposito mod. Unico cosicché costoro verseranno l'Irpef e le relative addizionali su questo importo.

Ove, invece, il *trust* sia "opaco" (e quindi senza indicazione dei beneficiari), il *trust* pagherà sia l'Irap che l'Ires.

Queste le indicazioni di massima, che, come si vede, non presentano almeno al momento grandi complessità.

(stefano lucidi)

16/10/14 - Il compenso ricevuto dalla farmacia per l'esposizione in vetrina di una linea di prodotti – QUESITO

Vorrei dedicare una vetrina a una linea di cosmetici dietro compenso della ditta produttrice. Come va trattato fiscalmente il compenso?

È un argomento che è opportuno riaffrontare.

L'operazione proposta, nel gergo commerciale chiamata generalmente "*esposizione preferenziale*", consiste proprio nel riservare all'esposizione di un determinato prodotto (o linea di prodotti, come nel Suo caso) alcuni spazi o aree particolarmente in vista dei locali destinati alla vendita, come appunto le vetrine o le "isole", allo scopo evidente di orientare la domanda dei clienti della farmacia verso i prodotti esposti.

Ora, se la farmacia non sceglie questi comportamenti *soltanto* nell'interesse della propria attività commerciale, ma si *impegna* (verso un compenso, naturalmente) a rendere tale *servizio promozionale* nei confronti di un suo fornitore (il che, per lo più, avviene sulla base di intese diverse - pur se in qualche modo *collaterali* e/o *integrative* - dall'*accordo-quadro* che può regolare i rapporti di fornitura sottostanti), essa finisce per svolgere una vera e propria *prestazione di servizio* il cui corrispettivo concorre fatalmente a formare i ricavi imponibili dell'esercizio ai fini delle imposte dirette, e per ciò stesso, per quanto riguarda l'Iva, da fatturare *al momento del pagamento* (secondo la regola generale in tema di *prestazioni di servizi*) con l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22% (entrata in vigore, come sappiamo, a decorrere dal 1° luglio 2013).

Dato che spesso accordi del genere - che, come diremo subito, è bene formare per iscritto - prevedono che il corrispettivo non venga liquidato in misura *fissa*, ma *percentualmente* sull'ammontare del *venduto* alla clientela, e/o sull'importo degli *acquisti* da parte della farmacia dei prodotti promossi (e, per lo più, con l'impegno della

farmacia di realizzare un numero minimo di eventi/attività), il compenso sarà definitivamente liquidato, in linea di massima, soltanto a *consuntivo*, cioè quando si tireranno le somme dei risultati della campagna promozionale.

Senonché, per evitare possibili contestazioni da parte dell'Erario di "sotto-fatturazioni" di tutto o parte l'evento (magari derivanti da controlli incrociati effettuati sulla ditta fornitrice-pagatrice del compenso), è opportuno che le fatture emesse dalla farmacia al fornitore di cui si tratta rechino una descrizione dettagliata dell'attività svolta, facendo riferimento espresso a quell'*accordo integrativo* cui si è accennato, richiamandone anche sinteticamente gli elementi essenziali (come le condizioni per la determinazione del compenso, il calendario promozionale, il periodo della promozione, ecc.) e soprattutto – ove siano previsti pagamenti periodici, o comunque in più soluzioni - l'indicazione se l'importo fatturato sia a saldo, ovvero in acconto salvo conguaglio da definirsi appunto sulla base dei risultati definitivi.

(stefano civitareale)

17/10/2014 - Non cambiano, almeno per ora, le imposte sulle successioni e donazioni

Era un dubbio insinuato da qualche tempo da più parti e da ultimo anche dagli organi di stampa specializzata.

Sembrava, infatti, che allo scopo di raddoppiare il gettito derivante dalle imposte di successione (oggi di 500 milioni di euro annui), si intendesse metter mano, in occasione dell'approvazione della Legge di stabilità del 2015, alla franchigia ora vigente e alle aliquote applicate.

Come si è accennato nella *news* del 15/10/2014 (v. sopra), l'odierno TU delle imposte di successione e donazione, in particolare, prevede la franchigia di un milione di euro a favore di ciascun parente in linea retta del *de cuius* e del coniuge, e di 100 mila euro nei casi di successione o donazione tra fratelli, che avrebbero dovuto, secondo quelle "voci", essere ridotte, rispettivamente, a euro 200/300 mila euro e 30/50 mila euro.

Le aliquote attualmente applicate, ricordiamolo ancora, sono: del 4% per i beni devoluti a favore del coniuge o dei parenti in linea retta; del 6% per quelli devoluti ai fratelli o altri parenti fino al quarto grado e dell'8% per gli estranei; e queste, stando alle indiscrezioni, avrebbero potuto essere aumentate, rispettivamente al 5%, all'8% e al 10%.

In realtà, le cose stanno andando per il momento diversamente, perché il testo, pur non definitivo, della Legge di stabilità questo argomento non lo sfiora neppure.

Restano quindi ancora in vigore tutte le disposizioni in materia, comprese sia quella che prevede l'esenzione da imposte di successione e donazione nel caso di trasferimento di aziende e di quote sociali a favore di parenti in linea retta o del coniuge (quando questi ultimi dichiarino di proseguire l'attività per oltre cinque anni), e anche l'altra riguardante l'ammontare imponibile sempre delle aziende e delle quote sociali, che ad oggi – come probabilmente è noto - vanno assunte senza considerare il valore di avviamento.

L'aria però, anche sotto quest'aspetto, non promette molto di buono e pertanto, nell'incertezza, vale la pena di valutare eventuali trasferimenti di beni (inclusi evidentemente anche le farmacie e le quote sociali) entro la fine dell'anno, cioè prima che entri in vigore una qualsiasi "mini riforma" della materia che non potrebbe certo essere di miglior favore per il contribuente.

(Studio Associato)

20/10/2014 - Due domande in materia di lavoro - QUESITO

Vi pongo due quesiti.

1) *Come vanno calcolate la tredicesima e la quattordicesima mensilità spettanti alla collaboratrice in maternità, dipendente a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato: è vero che il dovuto è a totale carico del datore di lavoro senza la possibilità di ripartizione?*

2) *Inoltre, leggendo una Vs. news recente, mi sembra sia preferibile effettuare due assunzioni part-time al posto di una full-time; ma il*

part-time usufruisce comunque di un mese di ferie ed ha quantitativamente gli stessi diritti del dipendente full-time?

Durante l'evento di maternità obbligatoria la tredicesima mensilità matura solo nella misura del 20% del rateo ed è interamente a carico del datore di lavoro, mentre la dipendente non matura alcun rateo della quattordicesima mensilità.

Nell'eventuale periodo di congedo parentale (maternità facoltativa) non si matura alcun rateo né dell'una né dell'altra mensilità aggiuntiva.

Quanto al doppio *part-time* in luogo dell'unico *full-time* (v. [Sediva news dell'11 luglio 2014](#)), ferma la possibilità, e generalmente anche la convenienza, di operare due assunzioni part-time invece di una a tempo pieno, il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del lavoratore full-time e matura quindi gli stessi giorni di ferie, mentre le ore di permesso vanno riproporzionate all'orario di lavoro.

(giorgio bacigalupo)

20/10/2014 - Adeguamento Istat per settembre 2014

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *settembre 2014*; l'indice *annuale*, esattamente come quello riguardante *agosto 2014*, è *negativo* (-0,1%) e quello *biennale* è bensì ancora *positivo* ma solo per lo 0,7%.

Dunque, mentre in ragione *biennale* i canoni di locazione vanno elevati dello 0,525% (il 75% dello 0,7%), su base annua dovrebbero restare *immutati*, per quanto osservato nella [Sediva news](#) del 16/09/2014.

(Studio Associato)

21/10/2014 - Riaperti i termini per la rivalutazione delle quote sociali e dei terreni

Tra le varie novità - che saranno oggetto di separato commento in questa rubrica - il disegno di legge di stabilità 2015 prevede, almeno nel testo attualmente conosciuto, l'ennesima riapertura dei termini (che prima o poi assurgerà al rango di norma permanente...) per la rivalutazione dei terreni e delle quote sociali, possedute in questo caso al *1 gennaio 2015*.

Il meccanismo è ben noto e del resto è sempre lo stesso: il valore delle partecipazioni *non qualificate* (non oltre il 25% del capitale sociale) risultanti da apposita *perizia* può essere "rivalutato" mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 2% entro il 30 giugno 2015; quello delle partecipazioni *qualificate* è soggetto all'imposta sostitutiva del 4%, aliquota che si applica anche alle rivalutazioni dei terreni (edificabili e non).

Tale facoltà può essere peraltro esercitata anche dal titolare individuale che, volendo cedere la farmacia, conferisca prima del 31 dicembre di quest'anno l'esercizio in una società di persone (snc o sas), esistente dunque alla precisata data del 1 gennaio 2015, potendo così rivalutare le quote tassandole, come detto, al 4%, in luogo della tassazione prevista per la cessione dell'azienda come tale, che notoriamente è molto più onerosa.

Questa soluzione, però, inciderà inevitabilmente sul prezzo di cessione, perché l'acquirente delle quote non potrà portare in deduzione il costo sostenuto.

È in ogni caso una possibilità da studiare nel concreto per non farsi eventualmente sfuggire l'opportunità.

(stefano lucidi)

22/10/2014 - Niente "redditometro" se sull'estratto conto c'è disponibilità (e per un tempo sufficiente...)

Per difendersi dal *redditometro*, come abbiamo già avuto occasione di osservare, il contribuente è sostanzialmente chiamato a dimostrare che le spese sostenute in un dato anno, le quali si rivelino superiori al reddito dichiarato per lo stesso anno, siano state affrontate con somme già tassate o legittimamente escluse da tassazione.

Ma come deve atteggiarsi in pratica questa dimostrazione?

L'Agenzia delle Entrate (neppure a dirlo...) assume la posizione più rigorosa sostenendo che il contribuente è chiamato ad indicare *puntualmente* il collegamento (c.d. *nesso eziologico*) intercorrente tra ciascuna spesa e la provvista utilizzata. In tal modo, però,

l'assolvimento della prova si potrebbe rivelare estremamente oneroso, richiedendo un continuo e defatigante lavoro di *archiviazione/documentazione* di tutte le movimentazioni finanziarie.

Ma recentemente la Cassazione (*Cass. n. 8995/2014*) ha assunto una tesi più conciliante ritenendo necessaria ai fini del superamento della prova non già la puntuale documentazione *spesa-esborso*, ma più semplicemente la dimostrazione della disponibilità di tali importi presso il contribuente per un tempo sufficiente da far ritenere *ragionevolmente* che il sostenimento delle spese stesse sia stato coperto, per l'appunto, da quelle somme.

Ci sembra di comprendere, quindi, che quando ad esempio il Fisco chieda conto al figlio studente dell'acquisto di un appartamento - il cui prezzo, indicato nel rogito notarile, non sia ovviamente "coperto" dal reddito dichiarato per l'anno di acquisto e la cui provvista sia stata fornita dal padre - non sia necessario esibire, per smontare la pretesa erariale, esattamente copia della contabile bancaria del bonifico e/o dell'assegno emesso a fronte del pagamento, ma possa rivelarsi sufficiente che, una volta dimostrato di aver ricevuto la somma dal padre (che è naturalmente imprescindibile), questa sia rimasta sul conto corrente del figlio almeno fino alla data del pagamento dell'appartamento sì da far *ragionevolmente* ritenere, come detto, che l'acquisto sia stato effettuato proprio con quella somma.

Un piccolo passo avanti che tuttavia non permette certo di abbassare la guardia.

(franco lucidi)

23/10/2014 - La costituzione della società tra i vincitori in forma associata - QUESITO

Siamo risultati assegnatari, molto probabilmente, di una sede importante, avendo partecipato al concorso in forma associata. Quando e come va costituita la società tra noi due?

Come era scontato, si vanno sempre più infittendo i quesiti riguardanti la fase di assegnazione delle varie sedi messe a concorso, via via cioè che vengono approvate le graduatorie: per il momento c'è quella ancora misteriosamente "provvisoria" della Puglia e quelle ormai "definitive" di Liguria e Toscana, e altre sono in via di perfezionamento.

Ma le incertezze sembrano replicare sostanzialmente quelle insorte già nella fase preconcorsuale e in quella ancor più lunga strettamente concorsuale e ne è riprova il quesito che abbiamo scelto per il largo interesse che può suscitare tenuto conto della massiccia partecipazione ai concorsi straordinari "per la gestione associata".

Non era però obbligatorio formare, e dunque costituire a ogni effetto, la società tra i partecipi prima della presentazione della domanda o prima della scadenza dei termini (tanto è vero che nessun bando lo prescriveva), e del resto non è obbligatorio neppure formarla dopo la mera approvazione della graduatoria né dopo il ricevimento dell'interpello, essendo necessario e al tempo stesso sufficiente costituirla soltanto a seguito dell'assegnazione (laddove evidentemente seguita dall'accettazione) di una farmacia e quindi, in pratica, solo in tempo utile per il rilascio del provvedimento di autorizzazione a nome e favore della società.

Quanto all'atto costitutivo/statuto della società tra gli assegnatari in forma associata, l'art. 11 del *Crescitalia* detta due sole prescrizioni che consistono, da un lato, nell'obbligo per costoro di parteciparvi "su base paritaria" (perciò, al 50% ciascuno se sono due, a un terzo ciascuno se sono tre, e così via), e, dall'altro, nel divieto per tutti i soci di cedere la quota (e ancor meno, ovviamente, la farmacia sociale) "per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità".

Trattandosi di due prescrizioni dettate da una pur non felice norma imperativa di legge (art. 11, comma 7, dl. *Crescitalia*), eventuali disposizioni statutarie in contrasto con l'una e/o l'altra - e prescindendo dalla loro nullità - impedirebbero verosimilmente il rilascio alla società dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia,

da cui invece la società decadrebbe in caso di violazione di uno dei due precetti nel corso della vita sociale.

La "paritarietà" dovrebbe tuttavia essere circoscritta appunto alla misura di partecipazione al capitale sociale, e non anche, poniamo, ai poteri di amministrazione, null'altro prevedendo la citata disposizione dell'art. 11; è vero che la sua stringata formulazione può ragionevolmente ingenerare dubbi di diversa natura, che però non sembrano tali da rendere particolarmente complicato trasferire sulle norme statutarie le altre possibili scelte di fondo dei soci.

Per limitarci al momento a un solo esempio, anche se forse il più banale, dovrebbe in ogni caso essere senz'altro ammissibile sia la forma della *società in nome collettivo* (per la quale il codice contempla, pur facendo sempre salvo un diverso accordo tra i soci, l'amministrazione in forma disgiunta da parte di tutti loro), quanto quella della *società in accomandita semplice*, dove uno o più soci sono, per così dire, di serie A (e sono i soci *accomandatari*, che amministrano e rispondono con l'intero proprio patrimonio delle obbligazioni sociali, anche se in via solidale tra loro e sussidiaria rispetto alla società) e uno o più di serie B (sono i soci *accomandanti*, che non amministrano e rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti del valore dell'apporto, spesso d'altronde economicamente poco significativo).

Come è forse agevole comprendere, quindi, scegliere l'una o l'altra forma di società di persone è un aspetto di grande rilevanza e foriero di importanti conseguenze sotto parecchi profili.

Avremo comunque numerose occasioni per tornare sull'argomento, sia in generale come pure in qualche dettaglio, anche se la netta impressione è che il tema finirà per essere svolto compiutamente soltanto in sede giurisdizionale.

(gustavo bacigalupo)

23/10/2014 - Il pagamento della merce senza il suo ritiro immediato - QUESITO

Quando un cliente paga immediatamente ma ritira la merce solo qualche tempo dopo, quando va emesso lo scontrino?

Lo scontrino in questi casi deve essere emesso *al momento dell'incasso*, conservato in farmacia unitamente alla merce cui si riferisce ed infine consegnato sempre con quest'ultima al momento del suo ritiro da parte del cliente.

È bene comunque che sul "retro" dello scontrino sia annotata la circostanza della mancata consegna della merce (evidentemente soltanto rinviata), in modo che in caso di verifiche intervenute nel periodo intercorrente tra l'emissione e la consegna si sia al riparo da qualsiasi contestazione.

(tonino di carlo)

24/10/2014 - La marcatura CE e lo scontrino fiscale "parlante" - QUESITO

Da un po' di tempo tornano in farmacia numerosi clienti lamentandosi del fatto che commercialisti e Caf non abbiano portato in detrazione i nostri scontrini perché non vi figurava la dicitura CE! Trovo la cosa strana in quanto questa dicitura riguarda solo alcuni dispositivi medici.

Come Lei giustamente rileva, la marcatura CE ha in realtà a che fare proprio con la *detraibilità* dei dispositivi medici e non con quella della spesa sostenuta per farmaci.

E infatti, come già evidenziato nella [Sediva News del 12/06/2013](#) alla quale senz'altro si rimanda per ogni approfondimento sul tema, l'Amministrazione finanziaria ebbe occasione di chiarire che la generica indicazione nella fattura o nello scontrino fiscale parlante di "dispositivo medico" non è sufficiente per ammettere l'acquisto al beneficio fiscale, essendo invece necessaria sia una specifica descrizione del prodotto che la dimostrazione della sua conformità alle direttive comunitarie, una dimostrazione che però richiede evidentemente la conservazione materiale della confezione del prodotto e/o della documentazione attestante appunto la conformità, come chiarito nella *news* appena richiamata.

Venendo tuttavia al punto, come riconosciuto anche dall'Agenzia

delle Entrate nella circolare n. 19/E del 01/06/2012, i soggetti – tra i quali le farmacie, naturalmente - che cedono a terzi il *dispositivo medico possono* assumere a proprio carico l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “*prodotto con marcatura CE*” e con l’annotazione - per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla circolare 20/2011 - del numero della direttiva comunitaria di riferimento.

Probabilmente è questa indicazione che i compilatori dei modelli UNICO e 730 cercano e non trovano nei vostri scontrini ma, a ben guardare, tale indicazione è solo una *facoltà* e non un *obbligo* per il venditore del prodotto posta in atto (assumendosi a riguardo, nei confronti del cliente, anche la correlata responsabilità) per agevolare quest’ultimo per ragioni, diciamo pure, di politica commerciale.

In assenza di dette indicazioni sullo scontrino o sulla fattura, insomma, deve essere il cliente a documentare – anche al proprio commercialista per la compilazione del modello dichiarativo – che il dispositivo acquistato, essendo “conforme a norma”, può essere legittimamente portato in detrazione e pertanto, se questo è avvenuto correttamente, non ci spieghiamo perché siano insorti nel concreto i problemi denunciati nel quesito.

(roberto santori)

2 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Le spese mediche sostenute all'estero devono (!) essere rimborsate dallo Stato se questo non è stato in grado di garantire cure tempestive**

Corte di Giustizia UE – sent. 09/10/2014, n. C-268/13

La Corte UE ha stabilito che il rimborso delle spese mediche sostenute all'estero da un paziente non può essere negato qualora le cure ospedaliere non abbiano potuto essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato di residenza a causa della mancanza di farmaci e/o di materiali medici di prima necessità.

➤ **Il risarcimento dei danni a carico di chi non versi l'assegno di mantenimento dei figli**

Corte di Cassazione – Sez. Civile - sent. 07/10/2014, n. 41827

Il coniuge che non corrisponda l'assegno di mantenimento dei figli deve risarcire i danni subiti dall'altro coniuge, anche se quest'ultimo abbia fronteggiato da solo la situazione deliberatamente creata dall'ex.

➤ **Le movimentazioni bancarie “immotivate” di soci e parenti sono ricavi non dichiarati**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 01/10/2014, n. 20668

Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudici di Piazza Cavour hanno confermato che, salva prova contraria, le operazioni riscontrate sui conti correnti bancari dei soggetti legati da stretti rapporti familiari o contrattuali (come ad es. il rappresentante legale, ovvero l'amministratore di società) al contribuente accertato costituiscono indizi tali da ricondurre queste movimentazioni ad operazioni di acquisto e di cessione effettuate dall'impresa.

➤ **Il “Redditometro” non si applica quando l'incremento di ricchezza derivi da una donazione**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 10/10/2014, n. 21442

La Suprema Corte ribadisce che l'accertamento da *Redditometro* può essere contrastato con successo ove il contribuente riesca a dimostrare che la cessione di un immobile sia stata effettuata a titolo gratuito (ad es. per effetto di una donazione) e in ogni caso senza il passaggio di denaro. Un principio che potrebbe valere anche nel caso di intestazione fiduciaria di un bene (compresa, perché no?, una farmacia...).

➤ **L'agevolazione “prima casa” anche a chi possiede nello stesso comune un altro immobile ma non abitativo**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 08/10/2014, n. 21289

Gli Ermellini hanno affermato che il bonus fiscale “prima casa” non può essere revocato quando il contribuente possieda una quota di altro immobile ubicato nello stesso comune, laddove l'unità non sia destinata ad abitazione civile.

➤ **La detrazione dell'Iva sugli sconti ai clienti**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 08/10/2014, n. 21182

Secondo la Suprema Corte, l'Iva sugli sconti eventualmente praticati ai clienti può essere detratta, perché lo sconto riduce in quanto tale l'importo dell'operazione.

➤ **La contabilità regolare può non salvare dall'accertamento**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 03/10/2014, n. 20897

Anche in presenza di contabilità regolarmente tenuta, il Fisco è legittimato ad emettere un avviso di accertamento tributario “standardizzato” mediante l'applicazione degli *studi di settore*; sta al contribuente, in sede di contraddittorio, fornire sullo scostamento prove a suo favore.

➤ **Nuovi spunti della Cassazione sul reato tributario di omesso versamento di ritenute d'acconto**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 01/10/2014, n. 40526

Per dimostrare il mancato versamento di r.a., il Fisco non può più limitarsi a incrociare i dati dichiarati nel Mod. 770, ma deve guardare anche alle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.

➤ **Lo scostamento dallo studio di settore non può comportare una verifica automatica**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 26/09/2014, n. 20414

Il mero scostamento tra ricavi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore non costituisce di per sé grave incongruenza e non legittima quindi l'Ufficio a procedere all'accertamento *standardizzato*, soprattutto quando la divergenza si attesti sotto il 7%.

➤ **Sul rientro anticipato in farmacia del dipendente assente per malattia**

Inps – Messaggio 12/09/2014 – 6973

Se il dipendente assente per malattia intenda rientrare al lavoro anticipatamente rispetto alla prognosi del medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un altro certificato medico, evidentemente rettificativo rispetto al precedente.

(Studio Associato)

3 – **SCADENZE FINE OTTOBRE E NOVEMBRE 2014**

31/10 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2014: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 07/07/2014, oppure versamento della *quarta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2014; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 16/06/2014, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata versata entro il 16/07/2014.

31/10 - Versamento della *quarta* rata (di quattro) della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento *rateale*.

17/11 (perché il 16/11 cade di domenica) - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di ottobre 2014 per i contribuenti *mensili* e Iva del terzo trimestre per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di ottobre; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o a *progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di ottobre.

17/11 - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli *studi di settore* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte relative al mod. UNICO 2014: versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata il 07/07/14

17/11 - Versamento mediante F24 *online* dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare iscritti a questa forma previdenziale riferiti al *terzo* trimestre 2014.

01/12 (perché il 30/11 cade di domenica) - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2014: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 07/07/2013, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2014; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *settima rata* se la prima è stata pagata entro il 16/06/2014, oppure versamento della *sesta rata* se la prima è stata versata entro il 16/07/2014

01/12 - Versamento del *secondo* acconto delle imposte (Ire, Irap e Ires) e dei contributi Inps (gestione c.d. separata e artigiani e commercianti) per l'anno 2014, mediante Mod. F24 *online* obbligatorio per i *titolari di partita iva* e ormai anche, come sappiamo, per i *non titolari di partita iva*, salvo che, per questi ultimi, l'importo dovuto sia *inferiore a 1.000 euro* e non risultante da compensazioni

* * *